

STATUTO

della "**FONDAZIONE FORENSE RIMINESE - MICHELE UGOLINI**"

con sede in Rimini.

Art. 1) (denominazione ed origine della Fondazione)

E' costituita per volontà del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, una fondazione denominata:

"FONDAZIONE FORENSE RIMINESE - MICHELE UGOLINI".

La Fondazione ha sede in Rimini, presso l'Ordine degli Avvocati di Rimini.

La Fondazione potrà godere, oltre che di idoneo spazio presso la sede dell'Ordine Forense, anche dell'uso dell'immobile sito in Rimini, Via Verdi n. 11, in ossequio alle ultime volontà della signora Maria Babini, benefattrice dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, in memoria del marito Avv. Michele Ugolini.

Art. 2) (scopo della Fondazione)

E' scopo della Fondazione la cura, la promozione e l'organizzazione dell'attività di formazione professionale continua per il Foro di Rimini, su delega o unitamente al Consiglio dell'Ordine Forense di Rimini, anche ai sensi degli artt. 3 e 7 del regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 13 luglio 2007 e comunque di ogni attività finalizzata al miglioramento ed all'aggiornamento tecnico e culturale della classe forense riminese, specie dei giovani e dei praticanti avvocati, mediante la gestione della Scuola Forense Riminese e mediante l'organizzazione di dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, studi, e quant'altro, da programmarsi annualmente (piano dell'offerta formativa) entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno solare successivo.

La Fondazione, nell'interesse dell'Avvocatura, potrà anche promuovere e

svolgere tutte le iniziative volte a migliorare l'amministrazione della giustizia riminese, ad esempio incaricando collaboratori, nella forma contrattuale che riterrà più opportuna, al fine di coadiuvare le Cancellerie per lo svolgimento dei propri compiti, al fine di migliorare l'efficienza del sistema, ovvero gestendo in proprio attività che agevolino l'utilizzo del Servizio Giustizia da parte degli avvocati, ivi compreso l'accesso e la utile fruizione degli uffici giudiziari da parte di questi ultimi, anche attraverso la gestione del garage sottostante il Palazzo di Giustizia ed eventualmente dei locali da adibire a sede per le procedure di conciliazione ed a tal fine gestire la parte amministrativa, contabile e fiscale relativa all'istituendo organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

A tale fine potrà pertanto esercitare le sole attività commerciali strumentali agli scopi della Fondazione stessa, ed eventuali avanzi finanziari dovranno essere destinati alla promozione delle attività statutarie.

Art. 3) (patrimonio e risorse della fondazione)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai titoli descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere incrementato ed alimentato da oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio di potenziamento dell'istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con i contributi che verranno annualmente erogati dal Consiglio dell'Ordine proporzionalmente al numero degli iscritti all'albo degli avvocati ed al registro dei praticanti entro il 30 maggio di ogni anno.

Tali contributi dovranno essere comunque tali da consentire alla Fondazio-

ne di rispettare i parametri patrimoniali necessari per chiedere ed ottenere il proprio riconoscimento da parte della competente Autorità Amministrativa entro e non oltre l'anno 2011.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, nel modo che riterrà più opportuno.

ART. 4) (Il consiglio di amministrazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

Essi durano in carica per un triennio e non possono essere rinnovati per più di tre mandati consecutivi.

Nessun compenso, per nessun motivo, spetterà ai consiglieri nominati.

Al Consiglio di Amministrazione sono devoluti tutti gli atti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione con osservanza delle norme di legge e del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, al quale spetta la firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché un segretario.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età.

Art. 5) (riunioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

E' in ogni caso valida la riunione plenaria anche senza previa convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a voto palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 6) (esercizio finanziario - approvazione bilancio)

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno successivo. Entro il mese di maggio di ogni anno, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa, secondo, rispettivamente, gli schemi di cui agli artt. 2424, 2425 e con il contenuto di cui all'art. 2427 segg. Codice Civile.

Art. 7) (estinzione e scioglimento)

Sono causa di estinzione o scioglimento della Fondazione l'insufficienza del patrimonio per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto, oltre che le ipotesi previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

La decisione di procedere all'estinzione della Fondazione è deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

Art. 8) (disposizioni finali)

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto ad al-

tra Fondazione o Ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle norme vigenti.

Si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi in materia per quanto non previsto dal presente statuto.